

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1965

Disciplina della gestione provvisoria delle farmacie rinunciate in base al disposto dell'articolo 112 del testo unico delle leggi sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Per il disposto dell'articolo 112 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il titolare dell'esercizio di una farmacia può concorrere, sempre che voglia, all'esercizio di un'altra farmacia: ma decade di diritto dalla prima autorizzazione quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al medico provinciale nel termine prescritto di 10 giorni dalla partecipazione del risultato del concorso: termine che, come ha chiarito il Consiglio di Stato con parere della 1^a Sezione dell'8 febbraio 1955, n. 142 non decorre dalla comunicazione che vien fatta all'interessato secondo il disposto dell'articolo 11 del Regolamento 30 settembre 1938, n. 1706, di avere vinta la sede messa a concorso, ma dalla notificazione del decreto del Medico provinciale che autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia stessa giusta il disposto dell'articolo 14 del detto Regolamento.

La decadenza per mancata rinuncia della prima autorizzazione ha luogo, *ope legis*, senza che ci sia bisogno — ha detto il Consiglio di Stato con decisione della IV Sezione del 30 gennaio 1959, n. 125 — del procedimento previsto dall'articolo 60 del Regolamento citato, e perciò il Medico provinciale

non è affatto tenuto a sentire l'interessato nelle sue deduzioni, nè a chiedere il preventivo parere del Consiglio provinciale di sanità.

Ed una volta dichiarata la decadenza non può, il titolare decaduto, essere autorizzato a gestire provvisoriamente la farmacia in attesa che venga conferita ad altro titolare.

In ordine a quest'ultimo punto — che è quello che interessa il presente disegno di legge — a parte il caso della decadenza per mancata rinuncia anche quando questa esiste come generalmente si verifica in pratica, resta però sempre il divieto per il citato articolo 112 del testo unico delle leggi sanitarie di concedere l'autorizzazione provvisoria alla gestione della farmacia allo stesso farmacista che ha ottenuta la nuova autorizzazione, data l'inammissibilità — ha detto il Consiglio di Stato con la su citata decisione — di una applicazione analogica dell'articolo 61 del Regolamento.

A questo riguardo va però ricordato che con circolare 23 gennaio 1952 n. 20500 l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica aveva ritenuto che, nel caso in esame, avendo il titolare di una farmacia (che rinuncia all'esercizio della stessa) pur sempre diritto a pretendere, dal futuro vincitore

della sede, la indennità di avviamento ed il prezzo degli arredi, provviste, e dotazioni esistenti nella farmacia giusta il disposto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, fosse giusto consentire che la gestione provvisoria della farmacia restasse ancora affidata al titolare rinunciatario, fino a quando la farmacia non venisse data ad altro titolare vincitore di pubblico concorso, salvo restando soltanto l'obbligo di nominare un direttore responsabile dell'esercizio nella persona di un farmacista debitamente iscritto all'albo.

Questa circolare, benchè disattesa dalla stessa IV Sezione del Consiglio di Stato con altra decisione del 30 dicembre 1954, n. 1046, continuò in fatto ad essere applicata; e così è avvenuto nella grande maggioranza dei casi, rispetto alla seconda decisione su citata del 1959.

Ciò perchè praticamente, se è vero che la rinuncia alla prima farmacia, dopo la accettazione della seconda vinta per concorso, non può considerarsi « volontaria », altro non essendo che l'adempimento di un tassativo precetto di legge (e, cioè, del divieto del cumulo di due autorizzazioni in una sola persona), è anche vero che il rinunciatario alla farmacia non può — per il fatto che vince il concorso per l'assegnazione di un'altra — venir privato dei diritti di natura patrimoniale che l'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie gli riconosce e deve perciò potere essere tutelato, sotto questo aspetto, durante la situazione di attesa dell'esito del concorso per la assegnazione della detta farmacia.

In sostanza, a ben guardare, manca su questo punto, sia nella legge che nelle disposizioni regolamentari, un coordinamento tra l'una e l'altra norma, tra l'una e l'altra esigenza da rispettare.

Approfittando di questa lacuna legislativa, i più scaltri ed i più audaci, dedicandosi più alla speculazione dei concorsi a catena che non all'onesta utilizzazione di una facoltà che la legge concede a chiunque voglia e possa migliorare la propria posizione economica e professionale, ottengono spesso di gestire in via provvisoria per anni e anni (pur essendo già titolari in atto di una farmacia) due, tre e perfino, a volte, quattro farmacie in quanto riescono a superare successivamente, a più o meno intervallo di tempo, un primo, un secondo, un terzo concorso restando così gestori provvisori della prima, della seconda e perfino della terza farmacia a cui hanno successivamente regolarmente rinunciato, in attesa che le stesse fossero messe a concorso ed assegnate ai nuovi titolari.

A ciò si aggiungano i numerosi cavilli giuridici messi in atto sul piano amministrativo e sul piano giurisdizionale per ritardare l'espletamento dei concorsi.

Allo scopo di far cessare questo abuso, pur mantenendo, come è doveroso, la tutela dei diritti di carattere patrimoniale consacrati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, si ritiene di presentare questo disegno di legge onde colmare con una espresa norma legislativa la denunciata lacuna nell'ordinamento della disciplina delle farmacie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia, qualora ne ottenga un'altra, non può essere autorizzato all'esercizio provvisorio della prima a cui ha rinunciato in forza

del disposto dell'articolo 112 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

La gestione della detta farmacia deve, in questo caso, essere concessa con autorizzazione provvisoria, in attesa che la farmacia stessa venga conferita per concorso al nuovo titolare, a un farmacista iscritto nell'albo professionale, che ne faccia domanda e che risulti avere prestato regolare effettivo servizio come collaboratore o come titolare in una farmacia urbana o rurale per non meno di tre anni consecutivi e sia in possesso degli altri requisiti preveduti dalla legge per essere ammesso a concorrere per l'assegnazione di una farmacia.

Se i richiedenti sono più di uno, la scelta dovrà cadere sul più anziano di iscrizione nell'albo dei farmacisti.

Art. 2.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio della farmacia preveduta dall'articolo precedente, comporta l'obbligo, per il concessionario, di rilevare, nei modi preveduti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, le normali provviste e dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia.

Eguale obbligo spetta nei confronti del detto esercente provvisorio della farmacia o dei suoi eredi, al farmacista che subentra con la autorizzazione definitiva all'esercizio di detta farmacia.

L'indennità di avviamento, invece, prevista dal citato articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, viene pagata direttamente dal vincitore del concorso, al titolare dichiarato decaduto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.